

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO**

**Sezione Lavoro**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Gli **Avv.ti Francesco Battaglia** (C.F. BTT FNC 73R16 D488N) e **Massimo Cicchiello** (C.F. CCC MSM 73C08 H501I), entrambi del Foro di Pesaro, quali difensori e rappresentanti in giudizio, per mandato reso *ex art. 10 D.P.R. 13/2001*, della Sig.ra **Teresa Maria LOMBARDI** (C.F. LMB TSM 74P53 C315F), nata a Catania il 13/09/1974 e res.te in Pesaro alla via B. Baldi n. 47 e domicilio eletto, agli effetti del presente procedimento, presso lo Studio degli Avv.ti Francesco Battaglia e Massimo Cicchiello in Pesaro, via Togliatti n. 21, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni del presente procedimento anche mediante utilizzo dei propri recapiti (fax n. 0721\_415055 - posta elettronica: francescobattaglia@pec.ordineavvocatespesaro.it e avv\_massimo\_cicchiello@legalmail.it)

**- Ricorrente**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma al viale Trastevere n. 76/a, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona alla piazza Cavour n. 29;

**- Convenuto**

**Nonché contro**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE** (C.F. 80012010429), in persona del Dirigente p.t., , corrente in Ancona alla via XXV Aprile n. 19, domiciliato



per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona alla piazza Cavour n. 29;

**- Convenuto**

**Nonché contro**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE – AMBITO**

**TERRITORIALE DI PESARO E URBINO** (C.F. 80007610423), in persona del

Dirigente p.t., corrente in Pesaro alla via Salvo D'Acquisto n. 6, domiciliato per legge

presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona alla piazza Cavour n. 29;

**- Convenuto**

**Nonché contro**

**Tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive**

dell'Ambito Territoriale Provinciale di **Pesaro e Urbino** e di tutti gli Ambiti

Territoriali Provinciali d'Italia, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia AAAA

valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù del

riconoscimento in favore di parte ricorrente di un punteggio aggiuntivo nelle

graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di **Pesaro e**

**Urbino** per la classe di concorso AAAA, verrebbero scavalcati in graduatoria, per

punteggio, da parte ricorrente;

**- Potenziali resistenti**

**PREMESSO**

La Sig.ra Lombardi è insegnante precario della Scuola dell'Infanzia, inserita

nelle Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) della Provincia di Pesaro – Urbino ed

abilitata alla professione docente in virtù del **diploma di maturità magistrale**

**(doc. 1)** conseguito in data 31/07/1993 al termine di corso quadriennale dell'Istituto



Magistrale.

Da svariati anni, la ricorrente ricopre supplenze per il periodo settembre – giugno con contratti a tempo determinato tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro – Urbino ed attualmente presta servizio per n. ore 12,30 presso l'IC Gabicce Mare e per n. ore 9 presso l'IC Alighieri di Pesaro, per un totale di ore settimanali 21,30, in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza 29/09/2016 e termine 30/06/2017, stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino, Scuola dell'Infanzia (**doc. 2**).

Nell'anno 2008, la ricorrente ha sostenuto, con esito favorevole (**doc. 3**), il concorso ordinario, per esame e titoli, indetto con *D.D.* del 06/04/1999 ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della Scuola Materna Statale nella Regione Sicilia, essendo così collocata nella graduatoria di merito con punti 64,50.

Nella predetta certificazione, l'Ufficio scolastico della Provincia di Palermo ha attestato, altresì, che la Signora Lombardi ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale con punti 64,00/80.

Purtroppo, nonostante quanto sopra esposto, l'odierna istante **non è allo stato inserita negli elenchi delle Graduatorie Provinciali dell'Ufficio Scolastico di Pesaro e Urbino per i Docenti in possesso di titoli di specializzazione** e si è vista respingere la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/16 (fase B) con provvedimento del 02/09/2015 (**doc. 3bis**), mentre risulta collocata al n. 52 nella Graduatoria Definitiva Scuola dell'Infanzia, Fascia 3 (**doc. 4**) ed al n. 50 nella Graduatoria per nomine a tempo determinato Scuola dell'Infanzia, Fascia 3 (**doc. 5**) con un punteggio



complessivo pari a 67 così determinato: punteggio pregresso 17; punteggio per abilitazione 14; punteggio di servizio 36; **punteggio per titoli 0.**

Pertanto, la stessa ha maturato, ai sensi della " *Tabella di valutazione dei titoli della III fascia delle GAE*", di cui all'allegato n. 2 del D.M. n. 235/2014, **nella scuola dell'Infanzia** un punteggio complessivo **pari a 67 punti**, come emerge dall'elenco delle Graduatorie sopra citati e, così come per tutti coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, non è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo conseguente all'ottenimento del diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento.

Ma, a ben vedere, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale titolo abilitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11/09/2013, allegato al D.P.R. del 25/03/2014 che ne ha integralmente recepito e riprodotto le considerazioni.

Secondo tale parere, infatti, " *Prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297*".

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, il MIUR, facendo proprio il principio di diritto consacrato dal ridetto D.P.R., con i DD.MM. n. 308 del



15/05/2014 (Modifica tabelle valutazione graduatorie d'istituto docenti) e *n. 353* del 22/05/2014 (Inserimento/aggiornamento graduatorie d'Istituto docenti) ha limpidamente riconosciuto valore abilitante ai diplomi di scuola e di istituto magistrale, consentendo ai detentori di tali titoli l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, dedicata appunto agli abilitati.

Coerentemente, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il *D.M. n. 235* del 01/01/2014 per il triennio 2014-2017, si sarebbe dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi anni dai diplomati magistrali, concedendo agli stessi la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate, appunto, agli abilitati e riconoscendo un punteggio aggiuntivo per il possesso di tale titolo aggiuntivo.

Di contro, il citato *D.M. n. 235*, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con la sentenza *n. 1973* del 16/04/2015, ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e, per l'effetto, **ha annullato** lo stesso *D.M. n. 235/2014* nella parte in cui tale atto regolamentare precludeva ai medesimi diplomati del vecchio ordinamento l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

Tale ultima sentenza, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il ridetto *D.M. n. 235/2014* (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie) ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte *qua*, del suddetto atto regolamentare.



Preso atto di ciò, parte ricorrente ha inoltrato al MIUR ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro una diffida (**doc. 6**), a mezzo lettera raccomandata a/R, rispettivamente ricevuta in data 03/06/2016 e 01/06/2016, per ottenere, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, la valutazione aggiuntiva del diploma magistrale conseguito *ante* a.s. 2001/2002.

Evidentemente, neanche detta diffida ha ottenuto positivo riscontro, costringendo la Sig.ra Lombardi a ricorrere a Codesto Ill.mo Tribunale.

**§§§**

Prima di entrare nel merito della questione che ci occupa, appare opportuno soffermarsi sulla giurisdizione e competenza del Giudice ordinario, oggi adito, al fine di prevenire pretestuose eccezioni.

Si premette, in primo luogo, che già il MIUR, nel più volte richiamato *D.M. n. 235/2014*, aveva ritenuto che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro"* (*art. 11, comma 6, D.M. 235/2014*).

Esiste, inoltre, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse, che è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (**nella fattispecie *de qua* il riconoscimento del punteggio aggiuntivo**) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

A sostegno di tale tesi si indicano alcune pronunce: *"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei*



*relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno" (C.d.S., n. 3415/2015).*

*Ancora: "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili" (Cass. S.U., Ordinanza n. 16756/2014).*

Posto quanto sopra, attesa quindi la giurisdizione in materia del Giudice Ordinario, per quanto concerne, invece, la corretta individuazione della competenze territoriale occorre far riferimento all'art. 413, co. V, C.p.c..

Come è noto, l'articolo di legge recita: "Competente per territorio per le



*controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".*

Pertanto, considerato che la Sig.ra Teresa Maria Lombardi presta attualmente servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino, IC Gabicce Mare e IC Alighieri di Pesaro, è pacifica la competenza per territorio di Codesto Ill.mo Tribunale nel cui circondario ricadono, appunto, gli Istituti scolastici.

### **§§§**

La presente controversia deve essere esaminata in un quadro normativo basato sul ***D.Lgs. n. 297/1994*** (*T.U. in materia di istruzione*), come integrato e modificato dalle norme successive.

Il citato *D.Lgs. n. 297* del 1994 contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi **in una graduatoria permanente**, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura ed eventuale assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria mediante l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente.

Successivamente, con la ***L. n. 124/1999*** sono state apportate importanti modifiche per quanto riguarda l'"accesso ai ruoli", che viene così disciplinato: "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per*





*titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401".*

Le graduatorie permanenti, in accordo con quanto disposto proprio dall'art. 401, non sono altro che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria.

**L'accesso ai ruoli, dunque, secondo le disposizioni sopra citate, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.**

Successivamente, le disposizioni normative che si sono susseguite in materia hanno consentito **l'inserimento nelle GAE solo a coloro che avessero superato un concorso o, quantomeno fossero risultato idonei; sicuramente non era consentito a coloro che avessero conseguito il diploma magistrale.**

Con la Legge Finanziaria del 2007 (*L. 296/2006*), le Graduatorie Permanenti vengono trasformate in Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, modificandone così la natura giuridica – da permanenti a graduatorie ad esaurimento – salvaguardando, però, le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione e non consentendo l'ingresso *ex novo*, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie di altri soggetti.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e nascono, pertanto, dalla "cristallizzazione" delle graduatorie permanenti.

Le stesse sono articolate in tre fasce: **I fascia**, riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; **II fascia**, costituita dai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli



titoli; **III fascia**, quella ovviamente numericamente più cospicua, costituita dai docenti **in possesso dell'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento** o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami, o al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

Tale ultima fascia, in seguito e per l'effetto di successive disposizioni, è stata, pertanto, l'unica fascia integrabile con i nuovi aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque acquisito; essa ha rappresentato, in altri termini, l'approdo naturale di ogni nuovo percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla normativa del 1999.

La III Fascia, quindi, è stata costituita come "fascia aperta", periodicamente integrabile con i nuovi abilitati.

Appare di tutta evidenza come **il nuovo sistema di reclutamento** nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente (ed ora ad esaurimento) ha inteso, senza dubbio, perseguire l'obiettivo della tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in vigore della nuova legislazione, i **requisiti richiesti** per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa rileva che la Legge Finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della *legge n. 124/1999* e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante.



Con la "**RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA**" (*Legge n. 107 del 13 luglio 2015, G.U. n. 162 del 15 luglio 2015*), detto sistema è stato completamente ribaltato.

La disposizione *de qua*, infatti, prevede un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).

Detto piano è, *inter alia*, destinato a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno.

La Riforma ha, altresì, definito nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente: fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il restante 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale.

Inoltre, l'istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa dall'a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale.

Questa la normativa di riferimento.



Per quanto attiene, invece, alla disciplina legislativa relativa al diploma magistrale, sia disposizioni di legge di rango primario, sia decreti ministeriali attribuiscono al suddetto diploma, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **valore abilitante all'insegnamento** e, quindi, **titolo ulteriore per punteggio aggiuntivo.**

In particolare:

- il **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione*) stabilisce, all'**art. 197, comma I**, che: "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale ABILITA**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed **all'insegnamento nella scuola elementare;**

- l'**art. 402, comma 1, lett. a) e b)** (*"Requisiti generali di Ammissione"*) del cit. *T.U.*, stabilisce, poi, che il diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare;

- l'**art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341** aveva già istituito uno specifico **corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare**, finalità sino ad allora perseguita dai soli Corsi di Studio delle scuole magistrali e degli Istituti magistrali;

- il **D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471** definisce, poi, l'ordinamento didattico del



predetto corso di laurea, articolandolo in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, e rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento;

- il successivo *D.M. 10 marzo 1997*, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, riconosce espressamente, all'**art. 2, valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;**

- anche il successivo regolamento di attuazione di cui al **D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323** prescrive, all'**art. 15, comma VII**, che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami;

- nello stesso senso si esprime, altresì, il *D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012*, laddove prevede espressamente che il **diploma magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico;**

- infine, il *decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013* convertito, con modificazioni, dalla *Legge n. 128/2013*, nell'abolizione del *comma 4-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000* (legge sulla parità scolastica) indica il **diploma magistrale quale titolo abilitante** all'insegnamento anche nella scuola paritaria.

E' di tutta evidenza, dunque, che dalla normativa sopra richiamata emerge chiaramente che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Da ultimo, è appena il caso di specificare che soltanto dopo l'anno 2002 è stato introdotto e reso effettivo il Sistema di formazione universitaria degli insegnanti



della scuola materna ed elementare, già previsto dall'*art. 3, comma 8, della legge n. 341/1990* di riforma dell'ordinamento universitario e definito l'ordinamento didattico del corso di laurea.

Quindi, fino all'anno 2002 sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio e solo da quell'anno si concretizzava la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente.

Il diploma magistrale conseguito dalla odierna ricorrente e come appena ricostruito, è da considerarsi requisito sufficiente per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico e, quindi, **in quanto titolo ulteriore** – avendo la medesima ricorrente sostenuto comunque il concorso per esami e titoli in data 27/10/2008 (*Cfr. doc. 3*) – produttivo di **punteggio aggiuntivo**.

Nonostante ciò, in spregio dei sopra richiamati principi normativi, il MIUR ha continuato a negare ai docenti muniti di tale diploma, oltre al diritto ad essere inseriti, da una parte, nelle graduatorie ad esaurimento e, dall'altra, nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, la valutazione dello stesso come titolo aggiuntivo.

Il **D.M. n. 235/2014**, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha dato la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di conseguire una valutazione maggiore e quindi di essere collocati in graduatorie più alte.

Sul tema, peraltro, è intervenuta la giurisprudenza.



Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini non solo dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ma anche ai fini valutativi, ha ottenuto un primo e importante riconoscimento nel parere espresso dal **Consiglio di Stato (Sezione II)** in data **5 giugno 2013** e formalizzato con il *D.P.R. 25 marzo 2014*.

In tale sede, il Consiglio di Stato ha, infatti, espressamente confermato, a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del *D.M. 10 marzo 1997*, dichiarando, pertanto, illegittimo il *D.M. n. 62/2011* – relativo all'aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e d'istituto – laddove non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

In linea con le suddette conclusioni, si sono, altresì, espressi il TAR Piemonte con la pronuncia *n. 110 del 18/01/2014* (in merito all'accertamento del valore abilitante del diploma di Scuola magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'ammissione alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di 300 candidati) ed il TAR Lazio (***Roma, sez. III, 17/04/2014, n. 4198***).

Ma il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ha **ottenuto la definitiva legittimazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

**Con la predetta sentenza è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/17, riconoscendo, pertanto, il diritto dei ricorrenti, diplomati magistrali entro**



**l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle Graduatorie di Esaurimento (GAE).**

Risulta chiaro ed evidente che la pronuncia menzionata abbia ad oggetto l'annullamento di atti amministrativi a contenuto generale e che, in linea con i più basilari principi di diritto, alla stessa debba essere attribuita **efficacia erga omnes**.

Efficacia confermata successivamente, in data 03/08/2015, con la **sentenza n. 3788/2015 sempre del C.d.S.**, il quale ha aggiunto che "(...) trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato), **tale annullamento ha EFFICACIA ERGA OMNES** in quanto **provvedimento a contenuto generale e inscindibile** nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che **un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti**".

Diversamente opinando si creerebbe, infatti, un'evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l'Autorità Giudiziaria ed i colleghi che, invece, non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore, nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche





pronunce del giudice amministrativo aventi efficacia **ERGA OMNES** in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale.

Disparità che si è, nel caso in esame, verificata in quanto, analizzando nello specifico i tabulati relativi alle Graduatorie (*Cfr. docc. 4-5*), si evince che il MIUR – Dipartimento dell'Istruzione ha inteso riconoscere il punteggio aggiuntivo per titoli unicamente a coloro che hanno presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del loro diritto.

I nominativi in questione, infatti, sono contrassegnati con una lettera "T" (*Cfr. idem*).

Tale prassi adottata dal MIUR è in linea con la condotta contrastante tenuta a seguito delle recenti pronunce.

Lo stesso MIUR, a seguito della *sent. n. 1973/2015* del Consiglio di Stato, dapprima con circolare del 30/06/2015 (**doc. 7**) ha disposto l'inserimento in graduatoria di coloro che avessero azionato un procedimento giudiziario in materia e, dopo qualche giorno, ha modificato nuovamente la propria posizione, aprendo le porte del riconoscimento all'abilitazione soltanto in caso di sussistenza di provvedimenti cautelari; come sopra specificato, infatti, il punteggio aggiuntivo risulta essere stato confermato unicamente per quei docenti che hanno adito il Giudice del Lavoro.

Anche la **Corte di Cassazione** ha chiarito che "*Il principio dell'efficacia «inter partes» del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali **quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile ed affetti da vizi di***



**validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari'** (Cass. 13/03/1998, n. 2734; Cass. 4 giugno 1987 n. 4884; Cass. Civ., 24/08/2004 n. 16728; Cass. Civ. 22 maggio 2009 n. 11920).

Ove anche non si volesse riconoscere l'efficacia *erga omnes* del provvedimento annullato, alla medesima conclusione si potrebbe pervenire anche alla stregua dell'**art. 63 del D.l.vo n. 165/2001** il quale sancisce espressamente che: "*1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro*".

Ma v'è di più.

In tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l'instaurazione del giudizio ordinario, nell'ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2* (Cfr., *ex plurimis*, Cass., *SU*, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005; 21592/2005; 26799/2008).



Nel caso di specie, infatti, il *petitum* sostanziale della domanda svolta dal docente è chiaramente individuabile nella richiesta di riconoscimento, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del diritto soggettivo al riconoscimento del diploma magistrale conseguito nell'a.s. 2001/2002 e, quindi, all'ottenimento del punteggio aggiuntivo; si controverte, cioè, di una posizione di diritto soggettivo perfetto che trae origine dal conseguimento di un diploma avente valore abilitante, rispetto al quale viene domandata la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ivi compresa la norma regolamentare del Ministero già annullata dal Consiglio di Stato.

Anche la recente giurisprudenza di merito si è, poi, allineata a tale orientamento accogliendo, addirittura, il ricorso di urgenza *ex art. 700 C.p.c.*, di diversi docenti con il diploma magistrale, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle GAE e, per l'effetto, il relativo inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti (Cfr., in tal senso: ***Tribunale di Pordenone, ordinanze dell'11/06/15 e 14/07/15; Trib. di Cremona del 12/06/2015; Tribunale de l'Aquila del 7/7/2015; Trib. di Avezzano del 14/06/2015; Tribunale di Gorizia del 21/07/15; Tr. di Napoli Nord del 22/07/2015; Trib. Di Tivoli 24/07/2015; Trib. di Ravenna del 25/07/2015; Trib. di Como del 29/07/2015; Trib. di Ferrara del 30/07/2005; Trib. di Vicenza del 03/08/2015; Trib. di Enna del 13/08/2015; Trib. di Salerno in composizione collegiale dell'08/09/2015; Trib. di Grosseto in composizione collegiale dell'01/10/2015).***

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle recenti pronunce giurisprudenziali, emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale conseguito



entro l'a.s. 2001/2002 costituisce un titolo abilitante *ex lege* per accedere all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria e, pertanto, per ottenere una valutazione ed un punteggio maggiore rispetto a chi non lo ha conseguito: pertanto, la Signora Lombardi, diplomata magistrale entro l'a.s. 2001/2002, ha pieno diritto a veder riconosciuto un punteggio aggiuntivo, calcolato secondo le direttive stabilite dal MIUR (**doc. 8**), per il diploma conseguito nell'anno 1993.

Diversamente opinando, si finirebbe non solo per violare la predetta normativa nazionale, ma si finirebbe per legittimare il comportamento della PA altamente lesivo del diritto costituzionale della ricorrente, docente precaria, di partecipare in condizioni di parità al percorso per accedere al pubblico impiego ai sensi degli *artt. 51, 3, e 97 Cost.*; diritto garantito, altresì, dall'*art. 21* della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, secondo cui *"Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*.

Tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra **Teresa Maria Lombardi**, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, affinché Voglia con decreto fissare l'udienza di discussione, concedendo termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, per sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, **accertare e dichiarare**, anche previa disapplicazione del D.M. 235/2014, nonché degli altri atti amministrativi*



*connessi e/o conseguenti, il diritto della Signora **Teresa Maria Lombardi** ad ottenere il riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, con conseguente rideterminazione del punteggio maturato e, quindi, rideterminazione delle Graduatorie ad Esaurimento 3° fascia elaborate dal MIUR, e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di **Pesaro Urbino**, classi di concorso Scuola dell'Infanzia con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio così come rideterminato o accertato in corso di causa, in applicazione della tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.*

*Con vittoria di competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15% e accessori come per legge'.*

**IN VIA ISTRUTTORIA:** ove occorra, si chiede di voler ordinare alle convenute, *ex art. 210 C.p.c.*, l'esibizione in giudizio delle graduatorie di istituto nelle quali la ricorrente risulta inserita, nonché il prospetto SIDI ministeriale dal quale sono rilevabili gli eventuali incarichi di supplenza breve e saltuaria ricevuti dai *DD.SS.* in ragione del titolo posseduto.

Si produce e deposita a corredo del presente ricorso:

A) Autocertificazione della situazione reddituale

1) Diploma di Maturità magistrale Sig.ra Lombardi



- 2) Proposta di assunzione del 29/09/2016 Uff. Scolastico Provinciale Pesaro e Urbino
- 3) Certificato Ufficio Scolastico Provincia di Palermo del 27/10/2008
- 3bis) Risposta MIUR del 02/09/2015 a domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/16
- 4) Graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia del 06/09/2016
- 5) Graduatoria provinciale definitiva per nomine a t.d. scuola infanzia del 06/09/2016
- 6) Lett. Racc. a/R del 30/05/2016 da Teresa Maria Lombardi a MIUR e U.S.P. di Pesaro
- 7) Circolare MIUR del 30/06/2015
- 8) Tabella B MIUR valutazione titoli III Fascia

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE**  
**NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI *EX ART. 151 C.P.C.***

I sottoscritti procuratori che assistono e rappresentano parte ricorrente,  
premessi che:

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della Sig.ra Lombardi, come meglio identificata in epigrafe, al riconoscimento di punteggio aggiuntivo nelle GAE della provincia di Pesaro e Urbino per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) valide per il triennio 2014/17;
- che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire quei docenti che verrebbero "scavalcati" nelle graduatorie dalla ricorrente grazie all'eventuale punteggio aggiuntivo attribuito;
- che detti controinteressati sono sia i docenti già iscritti nelle GAE valide per il



conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2014/17 della Provincia di Pesaro e Urbino, sia i docenti delle province d'Italia che hanno presentato domanda di inserimento nelle predette GAE.

Rilevato che:

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie risulterebbe impossibile, in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella *G.U.* solamente una sintesi del presente ricorso;
- l'efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (*Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1902/1990, n. 106*);
- inoltre, la pubblicazione in *G.U.* risulta particolarmente onerosa per la parte ricorrente.

Considerato che:

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'*art. 151 C.p.c.*, che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, anche per esigenze di celerità;
- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 C.p.c.*, alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (*Cfr. TAR Lazio, n. 176/2009*);
- nel caso di specie, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet



dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è  
[www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it).

Tanto premesso, rilevato e considerato, i procuratori della Sig.ra Teresa Maria Lombardi

### **FORMULANO ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'*art. 151 C.p.c.* con modalità diverse da quelle previste per legge e, per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U., Voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del presente ricorso, tramite la loro pubblicazione sul sito internet del MIUR ([www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)) e la loro affissione, ad opera dell'U.S.R. per le Marche, negli spazi dell'Ufficio regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'Ufficio medesimo;
  - alle Amministrazioni convenute secondo le ordinarie modalità di legge;
- ovvero in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

***"Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ma che è esente in virtù dell'allegata autocertificazione della situazione reddituale della ricorrente".***





Pesaro, lì *18 ottobre 2016*

F.to digitalmente Avv. Francesco Battaglia    F.to digitalmente Avv. Massimo Cicchiello

